

Articolo 12

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- la Consulta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 13

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di quattordici membri.

La sua composizione sarà la seguente :

- a) da uno a tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Fondatore Promotore "Comune di Milano"; il Presidente è il Sindaco pro tempore del Comune di Milano o l'Assessore Delegato;
- b) da uno a tre membri nominati dal Fondatore Promotore "Provincia di Milano";
- c) da uno a tre membri nominati dal Fondatore Promotore "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano";
- d) da uno a tre membri nominati dai Fondatori Promotori "Camera del Lavoro Metropolitana di Milano - CISL Unione Sindacale territoriale Milano - UIL Milano e Lombardia";
- e) fino ad altri due membri, cooptati con deliberazione adottata all'unanimità dai membri come sopra individuati, anche scegliendoli tra i Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo elegge tra i suoi membri, il Vice Presidente del Consiglio medesimo, che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

I membri del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Presidente restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni ai punti precedenti del presente articolo, alla nomina di altro/i membro/i che resterà/anno in carica sino alla cadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Indirizzo verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare provvede a:

- 1) definire gli indirizzi ed approvare il piano annuale di attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- 2) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- 3) nominare fino ad quattro membri del Consiglio di Gestione, individuando, fra i membri così nominati, il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio medesimo;
- 4) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, individuandone il Presidente;
- 5) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- 6) deliberare in ordine alla istituzione di Fondi di garanzia, di Fondi mutualistici, nonché di ulteriori e diversi Fondi e le relative provvidenze, nel rispetto delle norme di legge vigenti (all'atto dell'istituzione, il Consiglio determinerà le forme di impiego ed utilizzazione dei Fondi);
- 7) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- 8) deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- 9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio medesimo di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre quarti dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

La riunione si intende validamente costituita , in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Indipendentemente dal numero di membri nominati, ciascuna categoria di soggetti di cui alle lettere a), b), e) e d) avrà diritto complessivamente a tre voti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni concernenti i punti da 1) a 6) del presente articolo, sono validamente adottate con il voto favorevole di più dei 3/ 4 degli aventi diritto, nel caso in cui il Consiglio sia composto esclusivamente dai membri di cui alle lettere a), b) c) e d) del presente articolo e da più dei 5/6 degli aventi diritto al voto nel caso in cui del Consiglio facciano parte anche i membri sub e) del presente articolo.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con l'unanimità degli aventi diritto al voto, il tutto fermo restando eventuali diversi quorum previsti dal presente statuto.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere: verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 14

Consiglio di Gestione

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di cinque membri. La sua composizione sarà la seguente

- a) fino a quattro membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 13;
- b) un membro nominato dalla Consulta.

I membri del Consiglio di Gestione, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, alla nomina di altro/i consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo in particolare provvede a:

- 1) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, in sede di approvazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;
- 2) predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- 3) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- 4) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Aderente e procedere alla relativa nomina;
- 5) deliberare in ordine all'accettazione di eredità legati e contributi;
- 6) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- 7) individuare gli eventuali dipartimenti operativi e/ o commissioni scientifico-culturali, ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili e degli eventuali membri, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

8) istituire, ove opportuno , comitati di settore, anche specificatamente dedicati all'amministrazione di fondi destinati;

9) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, scegliendolo anche tra esterni al Consiglio, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico:

10) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Gestione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia ai Presidente del Consiglio medesimo, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge , potendo anche individuare, un Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Gestione può istituire, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente del Consiglio medesimo e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Gestione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Articolo 15

Consiglio di Gestione

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente del Consiglio medesimo di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza: in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Gestione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione ,con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 50% più uno dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo, è il Sindaco Pro tempore del Comune di Milano, o suo delegato; analogamente, il Vice Presidente della Fondazione è il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente della Fondazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e di statuto, dal Vice Presidente della Fondazione.

Articolo 17

Consulta

La Consulta è composta da tutti i Fondatori e da tutti gli Aderenti della Fondazione, finché tale qualifica permane.

Alla Consulta vengono illustrati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio di Indirizzo e predisposto dal Consiglio di Gestione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. La Consulta esprime pareri e proposte per l'attività della Fondazione ed il suo sviluppo e nomina i membri di sua spettanza nel Consiglio di Gestione, ai sensi dell'articolo 14 .

La Consulta è convocata d'iniziativa dal Presidente della Fondazione o, su sua delega, dal Vice Presidente. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario .Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od Impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni è redatto apposito verbale , firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

In ogni caso, le modalità di funzionamento della Consulta sono determinate dal Consiglio di Gestione. I Fondatori Promotori possono partecipare alle riunioni della Consulta.

Articolo 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.